

**COMUNE DI CALCI**

**PROVINCIA DI PISA**

Rep.n. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCI E L'ASSOCIAZIONE**

**PER LA GESTIONE DI UN CIAF, DURANTE L'A.S.**

**2021/2022 RINNOVABILE DI 2 ANNI.**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza

Municipale di Calci;

**TRA**

- il **Comune di Calci**, C.F: 00231650508, rappresentato dal Responsabile del

Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino Dott.ssa Ilaria Orsucci, nata a

Cascina (PI) il giorno 20 maggio 1974, a ciò autorizzato in forza delle vigenti

norme legislative e statutarie ed in ordine ad esecuzione della determinazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**E**

- l'Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (codice

fiscale \_\_\_\_\_) rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in qualità di legale

rappresentante dell'indicato ente, avente i poteri per questo atto in virtù dello

statuto;

**PREMESSO CHE**

- l'associazione \_\_\_\_\_, come sopra specificata, è iscritta al

registro regionale del \_\_\_\_\_ con decreto n. \_\_\_\_\_ ;

- che l'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che:

*"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

*3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;*

- che, previa procedura comparativa, è stato selezionato il progetto presentato dalla Associazione \_\_\_\_\_ per la gestione di un centro per attività educative non formali/CIAF, allegato alla presente convenzione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

- che l'Amministrazione Comunale ha valutato positivamente detta proposta dato il valore sociale dell'iniziativa che va a qualificare e integrare l'offerta di servizi ricreativi e educativi del Comune;

- che l'Amministrazione Comunale compartecipa alla realizzazione del progetto destinandovi alcuni locali della ex edificio Cardinale Maffi ed un contributo economico oltre ad altre utilità meglio precisate nel quadro economico del progetto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

## 1. - OGGETTO

L'Associazione svolgerà nel Comune di Calci le attività proposte nel progetto che si allega al presente atto sotto la lett. "A", per farne sua parte integrale e sostanziale, e quindi, in particolare, le attività di doposcuola come meglio specificato nel progetto stesso.

Il progetto si propone le seguenti finalità:

- Rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini adulti e bambini nel proprio ambiente di vita;
- Sviluppare creatività, autonomia individuale, assunzione coerente di responsabilità nella vita privata e nell'ambito sociale, consapevolezza dei valori del territorio locale, della sua tutela ambientale e delle sue tradizioni;
- Partecipare in prima persona alla realizzazione concreta del proprio ambiente di gioco, avventura, tempo libero, cultura, formazione, valorizzazione delle relazioni con gli altri.

## 2. - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il progetto si svolgerà nei giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ al piano primo dell'edificio Ex Cardinale Maffi, avendo come riferimento il portone d'ingresso:

**- la seconda e la terza stanza, sulla destra del corridoio;**

**- la quarta e la quinta stanza sulla sinistra del corridoio;**

**- il secondo bagno sulla sinistra del corridoio;**

di proprietà comunale; al di fuori di tali orari non deve in alcun modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività delle altre associazioni/enti eventualmente coinvolti nello stesso orario.

L'uso dei locali adibiti a Servizio di attività educative non formali/CIAF, da

parte del soggetto privato individuato, in giorni ed orari diversi rispetto a quelli dedicati all'attività ordinaria, è consentito per iniziative che rappresentino la conclusione di un percorso pedagogico o per altre finalità ludico-ricreative, al fine di rispondere meglio ai bisogni dell'utenza, quali feste in occasione di ricorrenze (Halloween- carnevale etc.). In ogni caso il soggetto:

- dovrà darne comunicazione al Comune con congruo anticipo, specificando date, orari e tipologia di iniziativa;

- il corrispettivo richiesto a terzi non potrà essere superiore al costo sostenuto per le spese vive (personale, pulizie, materiali da consumo). Per nessun motivo i locali potranno essere utilizzati per iniziative che non prevedano il coinvolgimento dei minori nelle sue finalità.

E' fatto obbligo al concessionario:

- di non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le eventuali attrezzature in dotazione e, in ogni caso, di rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato nel più breve tempo possibile o, eventualmente, di provvedere alla sostituzione delle attrezzature non riparabili;

- di accettare eventuali modifiche degli orari di uso dei locali in relazione alle esigenze dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

- di non subconcedere l'uso, anche parziale o temporaneo, dei locali oggetto della concessione a chiunque ed a qualsiasi titolo.

La concessione può essere revocata "ad nutum" e cesserà con semplice comunicazione scritta qualora l'Ente (o Associazione etc...) dovesse trasgredire anche ad una sola delle condizioni indicate al punto precedente.

L'Ente, Associazione ed Organizzazione è responsabile, sotto il profilo civile

e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

Sono pertanto a loro carico tutti i danni, da chiunque causati, che dall'uso dei locali possono derivare a persone e/o a cose.

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle presenti modalità d'uso.

Le spese per le pulizie dei locali rese necessarie dal loro uso da parte del concessionario, nonché le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle eventuali attrezzature messe a disposizione, ivi comprese le spese di consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali, sono a carico del concessionario stesso. Le utenze sono a carico del comune.

Spettano all'Associazione tutti gli adempimenti volti all'ottenimento di eventuali permessi per l'utilizzo degli spazi/immobili di proprietà dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventuali dichiarazioni/autocertificazioni che si rendessero necessarie, nonché tutti gli aspetti legati all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché gli aspetti legati alla gestione delle emergenze (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.1998) nelle modalità specificamente richieste dalle attività che verranno svolte nei locali concessi in uso.

In particolare, in base alle attività che verranno svolte, al soggetto concessionario spetterà la gestione delle emergenze nonché della designazione e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso.

Il concessionario si dichiara inoltre disponibile a lasciare l'immobile

temporaneamente, nei modi e termini indicati dal Comune, ed eventualmente reperire ubicazioni alternative in caso di necessità di utilizzazione per fini istituzionali o per qualsiasi altro motivo l'immobile non potesse essere temporaneamente utilizzato.

L'associazione si impegna a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o intervento alcuno allo stato dei locali e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, pena la risoluzione immediata della presente convenzione.

Tutto il materiale collocato dall'Associazione dovrà avere perciò carattere mobile e provvisorio e dovrà essere immediatamente rimosso su richiesta del Comune e a cura dell'Associazione stessa.

L'Associazione effettuerà una tempestiva e capillare pubblicizzazione del programma e a inserire, su ogni locandina o foglio pubblicitario e/o informativo l'espressa indicazione che trattasi di iniziativa promossa con il sostegno del Comune di Calci

L'Associazione metterà a disposizione propri componenti opportunamente qualificati, come indicato nel progetto, i quali assicureranno la loro disponibilità per il periodo interessato.

L'Associazione inoltre realizzerà la pulizia della zona riservata al progetto.

### **3. - DURATA**

La durata della presente convenzione è fissata in relazione alla stagione scolastica e quindi si riferisce al periodo a cavallo dell'anno scolastico 2021-2022 e può essere rinnovata per altri 2 anni.

### **4. - GARANZIE E IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione garantisce la disponibilità dei propri associati come indicato

nel progetto, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

Dichiara inoltre:

- che il responsabile e coordinatore delle attività indicate nella presente convenzione è \_\_\_\_\_;

- che tutto il personale volontario operante nella Associazione è regolarmente assicurato con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle mansioni. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali, infortunistiche e fiscali in materia;

- che pertanto i suddetti associati e comunque altro personale utilizzato è regolarmente assicurato con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle mansioni;

- che a carico dell'Associazione rimane qualsiasi responsabilità di ordine civile, amministrativo o penale in conseguenza dell'attività esercitata;

- che saranno tempestivamente comunicati al Comune i nominativi degli operatori e eventuali variazioni degli elementi sopra indicati;

- che saranno osservate e rispettate le disposizioni normative vigenti per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti e del rispetto della dignità degli utenti.

Il soggetto interessato dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi proposti documentando l'attività svolta, con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini di rendicontazione.

I progetto dovrà essere realizzato con apporto prevalente e determinante dei volontari. È fatto divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, così come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, così come previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Il personale volontario dovrà essere istruito correttamente garantendo la necessaria formazione ed il possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività. Il soggetto interessato dovrà impegnarsi a:

- assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017)



contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata alle medesime;

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

- segnalare all'Ente ogni problema sorto nell'espletamento dell'attività che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto del presente avviso. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

La ODV/APS selezionata si impegna ad adeguare i propri statuti, nel rispetto della scadenza fissata dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

## **5. PIANO FINANZIARIO E CO-FINANZIAMENTO**

Ai soggetti individuati, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art 56, comma 2, D. Lgs. 117/2017) per l'esecuzione delle attività previste in convenzione.

Spese rimborsabili:

- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti il progetto;

- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es.

carburante, trasporto mezzi pubblici etc.);

- oneri relativi alla copertura assicurativa;

- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;

- spese per acquisto/noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche etc.

necessarie allo svolgimento delle attività progettuali;

- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto.

## **6. CONTROLLI**

Il Comune di Calci si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione della documentazione giustificativa di spesa.

## **7. – CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE**

Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute da APS/ODV ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. L'importo non è soggetto al regime IVA, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/72, quale rimborso delle spese sostenute da ODV/APS per garantire lo svolgimento delle attività richieste, compresa la copertura assicurativa del personale impegnato.

Dovranno in ogni caso essere presentati idonei giustificativi delle spese sostenute. Gli importi delle proposte progettuali selezionate dovranno essere rendicontati previa presentazione di apposita dichiarazione da parte di APS/ODV attestante che le predette somme non sono state rendicontate all'interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati.

L'erogazione del rimborso avverrà successivamente alla presentazione di

idonea rendicontazione complessiva che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute e della relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle modalità e dei risultati dell'attività svolta.

Il Comune contribuisce alla realizzazione del progetto assumendosi l'onere del costo del servizio svolto a favore dei bambini segnalati dai servizi sociali, che sarà debitamente quantificato dall'associazione, fino ad un massimo di € 6.500,00. L'associazione, per poter ricevere il contributo comunale, dovrà comunque garantire il servizio a tutti i bambini per i quali viene fatta richiesta dai servizi sociali per problemi di disagio economico.

Fanno eccezione le richieste di inserimento legate a problemi di disabilità/disturbi comportamentali, per le quali l'accesso al servizio sarà subordinato alla verifica della risorse umane e strumentali a disposizione dell'associazione. L'analisi dell'inserimento e del piano da adottare per la frequenza sarà fatta di concerto con l'assistente sociale, il Comune e la famiglia.

Ulteriore eventuale contributo di € 6.982,83 lordi, da richiedere a valere sul Piano Educativo Zonale per l'a.s. 2021/2022, verrà erogato solo subordinatamente alla conferma di finanziamento ed effettivo accredito da parte della Regione Toscana. In caso di mancata assegnazione e finanziamento, l'Associazione provvederà ad un'eventuale rimodulazione del progetto.

Per la riscossione dei contributi l'Associazione presenterà all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune idonea documentazione di spesa al termine delle attività o anche in fase intermedia allegando altresì il resoconto e i

risultati ottenuti con il progetto.

## **8. – VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il Comune si riserva la facoltà di verificare attraverso il proprio personale le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per scritto all'Associazione affinché adotti i necessari provvedimenti. Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Associazione.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi, previsti a carico del soggetto selezionato, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente stesso. Il Comune può inoltre risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'associazione/organizzazione degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione/ organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sono giudicate da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dal Comune e uno dalla Associazione, ai quali viene dato mandato di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga

successivamente alla stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata dalle parti, approvata e oggetto di apposito atto scritto aggiuntivo.

#### **7. – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter, del DPR n. 633/72.

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Per l'**Associazione** \_\_\_\_\_

Per il **Comune di Calci** Dott.ssa Ilaria Orsucci